

Contributi per l'abbattimento dei canoni di affitto. Il Comune pubblica ogni anno un bando per l'erogazione di contributi rivolti ai titolari di un contratto di affitto per abitazione principale, relativamente al canone di locazione pagato nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda. La finalità è quella di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione.

Riferimenti e recapiti - Termini per la conclusione

UFFICIO
COMPETENTE Servizio Amministrativo

Responsabile: Segretario Comunale

Indirizzo: Via G. Matteotti 11

Telefono: tel: 0433/777023

Indirizzo e-mail: anagrafe@com-treppo-carnico.regione.fvg.it

Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Termini per la conclusione del procedimento: 30 giorni dall'avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione

Riferimenti normativi: Art. 11 della Legge 431/98 e all'art. 6 della L.R. n. 6/2003, deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 16/04/2014

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno 2013 va presentata al Comune del territorio regionale di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Possono presentare domanda persone maggiorenni, titolari del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione.

REQUISITI SOGGETTIVI

I richiedenti conduttori alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere maggiorenni;
2. requisito della residenza:
 - Gli interventi a sostegno delle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché residenti nel territorio regionale da almeno 24 mesi:
 - Cittadini italiani
 - Cittadini di Stati UE regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 30/2007
 - Titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007
 - Essere titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione);
3. essere residente nel Comune di Treppo Carnico, anche per canoni pagati nell'anno 2013 a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione;
4. essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato entro il 31/12/2013 ed essere in regola con il pagamento del canone di locazione del 2013 (il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti e affini fino al secondo grado o tra coniugi separati legalmente). L'immobile oggetto del contratto deve essere stato adibito dal richiedente ad abitazione principale; essere conduttore di un alloggio, posto sul territorio regionale, di proprietà pubblica o privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
5. i singoli componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari (si considera adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti la famiglia). Il possesso di questo requisito deve sussistere sia al momento di presentazione della domanda, sia nel periodo di riferimento; si precisa quanto segue: per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, quale risulta dallo stato di famiglia alla data di pubblicazione del bando;

6. non essere proprietario nemmeno della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, a meno che gli stessi:
- siano dichiarati inagibili;
 - siano posseduti per quote di proprietà inferiori all'unità (frazioni di proprietà) e ricevuti per successione ereditaria;
 - siano dati in usufrutto a parenti entro il secondo grado;
 - siano assegnati (anche in quota) in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare.

La domanda va presentata al Comune di Treppo Carnico, cioè al Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

I richiedenti locatori alla data di pubblicazione del presente bando devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere proprietario dell'immobile, posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;
2. aver stipulato successivamente alla data di pubblicazione del presente bando un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfritto.

REQUISITI DI REDDITO

7. Avere un nucleo familiare con un **I.S.E.** (Indicatore della **S**ituazione **E**conomica di cui al D.Lgs.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni) non superiore a **€ 31.130,00**. L'attestazione I.S.E. deve essere in corso di validità, **deve essere posseduta al momento di presentazione della domanda ed allegata alla medesima.**

8. Avere inoltre un nucleo familiare con un **I.S.E.E** (Indicatore della **S**ituazione **E**conomica **E**quivalente):

a) non superiore a **€ 11.150,00** con un'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 14%; oppure

b) non superiore a **€ 16.420,00** con un'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%.

9. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali ed altro).

10. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, l'indicatore I.S.E.E. di cui al punto 8 lett. a) e b) sarà innalzato del 20% e pertanto sarà pari rispettivamente a **€ 13.380,00** e **€ 19.704,00**.

11. Per nuclei in situazioni di particolare debolezza sociale o economica, così come definiti al successivo comma 13, il contributo da assegnare può essere elevato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, il limite dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) può essere innalzato del 10% pari quindi a **€ 34.243,00**.

12. Per **nucleo familiare** si intende quello definito ai fini I.S.E. ai sensi del decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, **alla data di presentazione della domanda;**

13. Per **nuclei familiari in SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA** che possono usufruire dei benefici previsti al comma 11 del presente articolo, si intendono:

a) **Anziani:** le persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto i sessantacinque anni di età;

b) **Giovani coppie con o senza prole:** quelle i cui entrambi i componenti non superino i trentacinque anni di età;

c) **Soggetto singolo con minori a carico:** quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) **Disabili:** i soggetti di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

e) **Famiglie in stato di bisogno:** quelle con una situazione economica I.S.E.E., non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;

f) **Famiglie monoreddito:** quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato dal reddito di un solo componente del nucleo familiare;

g) **Famiglie numerose:** quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) **Famiglie con anziani o disabili a carico:** quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;

i) **Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali:** quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o di un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;

j) **Emigrati:** i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

14. I requisiti suddetti, **che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda**, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di contributo, redatta sull'apposito modello, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.02.2000.

TERMINI

La domanda di contributo dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza **entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 20/05/2014**.

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda può essere compilata utilizzando il modello allegato.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

- Copia dell'attestazione ISE/ISEE
 - Fotocopia di un valido documento di identità, se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario che la riceve e che deve riconoscere la persona che sottoscrive.
- Nel caso di presenza nel nucleo di una o più persone disabili con handicap ai sensi della L. n. 104/1992 è necessario allegare anche la certificazione attestante lo stato di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:

- direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento, all'Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al pubblico;
- tramite fax;
- tramite posta (ordinaria - in questo caso non c'è garanzia di ricevimento - o raccomandata);
- tramite posta elettronica "semplice", all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità (in questo caso non c'è garanzia di ricevimento);
- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.

COSA FARE SE L'UFFICIO NON RISPONDE

Se il Responsabile del procedimento indicato nella sezione riferimenti non risponde entro il termine per la conclusione indicato nella stessa sezione, il cittadino può al Segretario Comunale di farlo al suo posto, avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti che gli è stato conferito dalla Giunta Comunale.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone sul valore ISE con i seguenti criteri:

- a) per i nuclei familiari con un indicatore I.S.E.E. non superiore a € 11.150,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00;

ESEMPIO DI CALCOLO:

Ise /100 x 14 = quota del canone non ammessa a contributo

Canone corrisposto nell'anno - quota del canone non ammessa a contributo = somma ammessa a contributo

- b) per i nuclei familiari con un indicatore I.S.E.E. non superiore a € 16.420,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.

ESEMPIO DI CALCOLO:

Ise /100 x 24 = quota del canone non ammessa a contributo

Canone corrisposto nell'anno - quota del canone non ammessa a contributo = somma ammessa a contributo

2. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 2 - comma 13 - e che non beneficiano dell'innalzamento dell'I.S.E. previsto all'art. 2 - comma

11 - il contributo da assegnare sarà incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale o economica registrate, fino ad un massimo del 25% come di seguito evidenziato:

numero di situazioni presenti	percentuali di incremento
1	10 %
2	20 %
più di 2	25 %

e non potrà comunque né superare gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b), né essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2011.

3. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione; le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

4. Qualora i fondi disponibili non consentano di soddisfare le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

5. I Comuni provvederanno alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 30 giorni successivi alla concessione del finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e alla relativa iscrizione ai propri bilanci.